

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 46-4870

Art. 9 della L.R. 28/9/2012, n. 11. Criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali per l'anno 2012.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Vista la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale n. 0007034 del 10/5/2012 con la quale si comunica che, in attuazione delle intese del 15 marzo 2012 n. 41 e n. 42 sono stati stabiliti i criteri di riparto delle risorse statali per l'anno 2012 e le Regioni destinatarie di tali risorse, destinate esclusivamente alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane;

dato atto che nella nota richiamata si comunica che il finanziamento statale in favore della Regione Piemonte ammonta ad €. 3.741.304,22;

dato altresì atto che, per l'anno 2012, i fondi iscritti nel bilancio di previsione per l'incentivazione alla gestione associata sono soltanto quelli sopra richiamati, non avendo il capitolo di fondi regionali alcuno stanziamento;

visto quindi che per quanto sopra detto gli unici destinatari delle risorse statali destinate all'incentivazione dell'associazionismo comunale possono essere soltanto le Unioni di comuni e le Comunità montane;

preso atto che, fermo restando questo vincolo di destinazione, occorre fissare con provvedimento della Giunta regionale criteri e modalità per l'erogazione di tali contributi;

dato atto che tale sistema di incentivazione deve tener conto di un quadro normativo ed istituzionale profondamente modificato rispetto agli anni precedenti, sia dal punto di vista delle norme statali che per quanto concerne la normativa regionale, più in particolare:

- in base all'art. 14, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni, i Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lett. 1, del medesimo articolo;

- ai sensi dell'art. 14, comma 30, del citato decreto legge, la Regione, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa;

- i Comuni interessati devono dare attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010 entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27 ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti 6 funzioni fondamentali di cui al comma 27;

visto che la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 11 del 28/9/2012, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale sopra sintetizzata, ha disciplinato le misure di riorganizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza comunale stabilendo in particolare che i comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgano le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni oltre che, per la sola funzione socio-assistenziale, attraverso consorzi tra Comuni (art. 3), ha individuato le aree territoriali omogenee (art. 6), ha fissato i requisiti di aggregazione, fra i quali si annoverano i limiti

demografici minimi (art. 7), disciplinando inoltre il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali (art. 8);

dato atto inoltre che la stessa legge regionale richiamata ha stabilito che il supporto economico a sostegno della gestione associata sia destinato, previa definizione da parte della Giunta regionale dei criteri per l'erogazione dei contributi, alle forme associative che rispettano i requisiti di aggregazione richiamati dalla legge medesima o che siano già inserite nella carta delle forme associative del Piemonte a seguito dell'espressione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;

visto l'art. 8 della citata legge regionale che stabilisce il procedimento di individuazione degli ambiti ottimali, richiedendo che i comuni obbligati presentino le proposte di aggregazione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 28/9/2012. In seguito all'acquisizione e valutazione di tali proposte aggregative la Regione, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ed informata la Commissione consiliare competente, adotta la Carta delle forme associative del Piemonte, determinando in tal modo gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata;

dato atto del fatto che allo stato attuale ci si trova nella necessità di determinare i criteri di erogazione dei contributi statali per l'anno 2012 in una fase normativa ed istituzionale che porterà all'obbligatorietà della gestione associata di tre funzioni fondamentali a partire dall'anno 2013 e che si pone in un contesto di transitorietà ai fini dell'individuazione degli ambiti ottimali di aggregazione dettato dalla legge regionale, nella parte in cui dispone, come prima detto, che le proposte di aggregazione da parte dei Comuni debbono essere presentate entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima, cioè entro il 27/12/2012;

verificato che tale regime di transitorietà, fermo restando l'obbligo statale della gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali, si concluderà in corso d'anno 2013;

dato atto che in questo arco temporale transitorio sotto il profilo normativo ed istituzionale, durante il quale debbono essere stabiliti i criteri di erogazione dei contributi statali sopra detti, occorre da una parte accompagnare i comuni verso il nuovo sistema aggregativo, dall'altra dare atto delle situazioni già presenti sul territorio piemontese, che nel corso dell'anno 2012 hanno garantito la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini;

inteso pertanto, sulla base delle richiamate premesse, fissare i seguenti criteri finalizzati all'erogazione dei contributi di incentivazione alla gestione associata per l'anno 2012 che si traducono esclusivamente in somme di derivazione statale:

- finanziare esclusivamente lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali comunali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni e, nell'ambito delle stesse, lo svolgimento di almeno due di queste funzioni fondamentali;
- determinare il contributo tenendo conto dei seguenti fattori: funzioni svolte dalla forma associativa, Comuni aderenti alla forma associativa e popolazione della forma associativa e fissando un importo massimo concedibile di € 30.000,00;
- attribuire un maggior valore al fattore "Comuni" nel caso in cui la forma associativa risulti costituita da Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, al fine di favorire l'associazionismo di comuni di minor dimensione demografica;
- finanziare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 11/2012, le Unioni di Comuni aventi durata minima di tre anni, tenuto conto che il procedimento di individuazione degli ambiti ottimali di cui all'art. 8 della L.R. 11/2012 non si concluderà nell'anno in corso e che tale criterio è stato già adottato in passato;
- destinare le risorse finanziarie alle sole Unioni di Comuni e Comunità montane, tenuto conto che gli unici fondi disponibili nel bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2012 sono quelli "regionalizzati" e cioè quelli trasferiti dallo Stato alla Regione per essere destinati alle predette forme associative per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e servizi comunali;

- ripartire i suddetti fondi, ammontanti ad € 3.741.304,22, come segue:
 € 2.993.043,38 alle Unioni di Comuni, pari all'80% dei fondi disponibili (percentuale identica a quella adottata in passato)
 € 748.260,84 alle Comunità montane, pari al 20% dei fondi disponibili (percentuale identica a quella adottata in passato);
- prevedere che la concessione ed erogazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane avvenga su richiesta delle stesse, sulla base di apposito bando e, per le unioni di comuni, sulla base di specifica graduatoria. La graduatoria per le unioni di comuni è motivata dal fatto che, non essendo possibile conoscere a priori il numero delle Unioni di Comuni che si costituiranno entro la data di scadenza del bando e che presenteranno richiesta di contributo, non si può prevedere se i fondi disponibili saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo;
- prevedere che, nel caso residuino fondi, si provveda alla ripartizione degli stessi, distintamente per le unioni di comuni e per le comunità montane il cui importo di contributo superi il limite massimo di €. 30.000,00, in modo proporzionale all'importo del contributo determinato sulla base dei criteri sopra descritti.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, acquisito in data 26/10/2012;

vista la l.r. 28 settembre 2012 n.11;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

vista la l.r. 4 maggio 2012 n. 5“Legge finanziaria per l’anno 2012”;

vista la l.r. 23 maggio 2012 n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 28/9/2012 n. 11 e per le motivazioni illustrate in premessa, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati a promuovere e sostenere l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni, validi per l'anno 2012;
 - di destinare i fondi “regionalizzati” e cioè i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione per essere destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e servizi comunali come segue:
 € 2.993.043,38 alle Unioni di Comuni, pari all'80% dei fondi disponibili sul bilancio di previsione per l'anno 2012;
 € 748.260,84 alle Comunità montane, pari al 20% dei fondi disponibili sul bilancio di previsione per l'anno 2012;
 - di stabilire a tal fine i criteri di seguito descritti:
1. FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3 a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese impegnate nell'anno di presentazione della domanda di contributo per l'effettivo svolgimento di funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e s.m.i. e riportate nell'allegato elenco che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa.

Il contributo non può essere utilizzato per la concessione di contributi, sovvenzioni e rimborso spese ai Comuni aderenti alla forma associativa o ad altri soggetti pubblici e/o a soggetti privati.

E' ammessa la concessione ad altri soggetti del contributo erogato esclusivamente se finalizzata alla gestione associata delle funzioni finanziate in nome e per conto del titolare (forma associata finanziata).

3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Comunità montane per la gestione associata di cui all'art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

4. REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare richiesta di contributo e svolgere integralmente almeno due delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni. L'elenco delle predette funzioni fondamentali è riportato in allegato.

La gestione associata deve essere realizzata per tutte le funzioni finanziate e per tutti i Comuni componenti l'Unione, ad eccezione delle Comunità montane.

Sono finanziate solo le funzioni integralmente conferite alla forma associativa e svolte attraverso "la costituzione di uffici unici", ovvero mediante strutture sovracomunali che svolgono, attraverso personale proprio, comandato e/o trasferito, tutte le attività relative alla funzione e al servizio conferito, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli Comuni; la struttura sovracomunale, quindi, non si deve sovrapporre ma sostituire a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico Responsabile.

Ogni funzione deve essere svolta per intero e non può essere scorporata. A tal fine si richiede ai Comuni facenti parte della forma associativa apposita attestazione comprovante lo svolgimento dell'intera funzione da parte della forma associativa.

Le Unioni di Comuni devono risultare costituite entro la data di scadenza del bando ed avere una durata minima di 3 anni.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2012, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali nel rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di erogazione del contributo è fissato, in base alla D.G.R. n. 2-416 del 2/8/2010, in 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

Per le Unioni di Comuni la concessione dei contributi avviene sulla base di apposita graduatoria.

La graduatoria è predisposta sulla base di un punteggio derivante:

- 1) dal peso della funzione fondamentale, indicato nell'allegato elenco;
- +
- 2) il numero di comuni componenti la forma associativa (non conteggiando i comuni superiori a 5.000 abitanti).

In caso di parità avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di funzioni fondamentali ovvero il maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni ricompresi nella fascia di popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni ricompresi nella fascia di popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti.

Per le Comunità montane la concessione dei contributi non avviene sulla base di una graduatoria.

6. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- 1) dal valore attribuito ad ogni funzione fondamentale di cui all'allegato elenco;
 - 2) dal numero dei Comuni componenti la forma associativa;
 - 3) dalla popolazione della forma associativa
- e precisamente secondo la seguente formula:

il valore in Euro di ogni funzione fondamentale di cui all'allegato elenco

+

€ 1.000,00 per ogni Comune con popolazione pari o inf. a 1.000 abitanti

€ 500,00 per ogni Comune con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti

€ 250,00 per ogni Comune con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti

€ 250,00 per ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che costituisca forme di gestione associata con Comuni inferiori ai 5.000 abitanti

+

€ 0,50 per ogni abitante della forma associativa

Fino ad un limite massimo della quota di finanziamento pari ad € 30.000,00.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

Nel caso residuo fondi sul cap. 155426 del bilancio regionale di previsione 2012, si provvederà alla ripartizione degli stessi fra le Unioni di Comuni il cui importo di contributo superi il limite massimo di € 30.000,00, in modo proporzionale all'importo del contributo determinato come sopra,

Nel caso residuo fondi sul cap. 155766 del bilancio regionale di previsione 2012, si provvederà alla ripartizione degli stessi fra le Comunità montane il cui importo di contributo superi il limite massimo di € 30.000,00, in modo proporzionale all'importo del contributo determinato come sopra.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono erogati in un'unica soluzione a seguito dell'adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2012.

Il contributo successivo alla prima annualità sarà decurtato della somma già concessa nell'anno precedente, qualora la rendicontazione non sia effettuata ai sensi del successivo punto 8.

8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il termine perentorio del 15 giugno 2013 la forma associativa beneficiaria di contributo per l'anno precedente è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell'anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

In merito alle spese oggetto di rendicontazione si richiama quanto disposto dal precedente punto 2.

La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l'elenco analitico delle spese impegnate nell'anno di concessione del contributo regionale, corredato dell'elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile della/e funzione/i finanziata/e. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

La forma associativa deve rendicontare tutte le funzioni finanziate e l'intero importo del contributo spettante.

Qualora la forma associativa non rendiconti una o più funzioni finanziate, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma così determinata: valore della/e funzione/i finanziata/e più un terzo dell'importo del contributo spettante.

Qualora la forma associativa rendiconti una somma inferiore al contributo spettante, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari alla differenza tra contributo spettante e contributo non rendicontato.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda nell'anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base dei criteri di cui al punto precedente, provvedendo al recupero della somma già erogata.

9. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Oltre ai casi descritti al precedente punto 8 il Settore Rapporti con le Autonomie locali provvede, nel rispetto delle direttive indicate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 37-11865 del 28/7/2009 e con deliberazione n. 2-1030 del 18/11/2010, ad effettuare un "monitoraggio" a campione presso le forme associative finanziate, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata, anche attraverso la verifica degli atti relativi alla stessa.

La mancanza dei presupposti per la concessione del contributo previsti nel relativo bando comporta la revoca dello stesso, ed il recupero della somma già erogata.

Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti la/le funzioni finanziate, si provvederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata.

Nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è così determinata: valore della/e funzione/i finanziate più un terzo dell'importo del contributo spettante.

10. RINUNCIA AI CONTRIBUTI

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato.

Alla spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento si farà fronte con i fondi stanziati sul bilancio regionale di previsione per l'anno 2012 sui capitoli n. 155426 e n. 155766 (UPBDB05011).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

ELENCO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART.14 COMMA 27 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 30/7/2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1) FUNZIONE: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE €5.000,00 PESO 50

2) FUNZIONE : POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRATIVA LOCALE
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE € 5.000,00 PESO 50

3) FUNZIONE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE – PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE € 5.000,00 PESO 50

4) FUNZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA (Per la parte non attribuita alla competenza delle province), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE €5.000,00 PESO 50

5) FUNZIONE: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE €5.000,00 PESO 50

6) FUNZIONE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE €5.000,00 PESO 50

7) FUNZIONE: CATASTO
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE €5.000,00 PESO 50

8) FUNZIONE: ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE €5.000,00 PESO 50

9) FUNZIONE: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI
VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE € 5.000,00 PESO 50